

**REGOLAMENTO (CE) N. 352/2008 DELLA COMMISSIONE****del 18 aprile 2008****che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege diverse dalle ciliege acide**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 4, e l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.

- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura <sup>(4)</sup> concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege diverse dalle ciliege acide.
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2008.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

<sup>(4)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO XVII

## DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livello limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	1° ottobre — 31 maggio	325 606
78.0020			1° giugno — 30 settembre	25 103
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	1° maggio — 31 ottobre	70 873
78.0075			1° novembre — 30 aprile	46 491
78.0085	0709 90 80	Carciofi	1° novembre — 30 giugno	19 799
78.0100	0709 90 70	Zucchine	1° gennaio — 31 dicembre	117 360
78.0110	0805 10 20	Arance	1° dicembre — 31 maggio	454 253
78.0120	0805 20 10	Clementine	1° novembre — fine febbraio	606 155
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	1° novembre — fine febbraio	104 626
78.0155	0805 50 10	Limoni	1° giugno — 31 dicembre	326 861
78.0160			1° gennaio — 31 maggio	53 842
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	21 luglio — 20 novembre	70 731
78.0175	0808 10 80	Mele	1° gennaio — 31 agosto	886 383
78.0180			1° settembre — 31 dicembre	81 237
78.0220	0808 20 50	Pere	1° gennaio — 30 aprile	241 637
78.0235			1° luglio — 31 dicembre	35 748
78.0250	0809 10 00	Albicocche	1° giugno — 31 luglio	14 163
78.0265	0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	21 maggio — 10 agosto	151 059
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	11 giugno — 30 settembre	11 980
78.0280	0809 40 05	Prugne	11 giugno — 30 settembre	5 806*